



*Ministero dell' Ambiente  
e della Tutela del Territorio e del Mare*

DIREZIONE GENERALE PER IL PATRIMONIO NATURALISTICO

**AVVISO PUBBLICO  
PROGRAMMA SPERIMENTALE PER LA RIFORESTAZIONE URBANA  
D. M. 9 ottobre 2020 (G.U. 11 novembre 2020, S.G. n.281)**

**VISTA** la legge 8 luglio 1986, n. 349, che ha istituito il Ministero dell'ambiente e ne ha definito le funzioni;

**VISTA** la legge 23 agosto 1988, n. 400;

**VISTO** il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli da 35 a 40 relativi alle attribuzioni e all'ordinamento del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

**VISTA** la legge 17 luglio 2006, n. 233;

**VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 giugno 2019, n. 97, come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 novembre 2019, n. 138;

**VISTO** il decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111 convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ed in particolare l'art. 4, il quale disciplina un programma sperimentale di messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo, medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di silvicoltura, e per la creazione di foreste urbane e periurbane, nelle città metropolitane, e prevede, al comma 2, che con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con la Conferenza unificata che si pronuncia entro trenta giorni decorso il cui termine il decreto è emanato anche in mancanza di detta intesa, sulla base dell'istruttoria del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico di cui all'articolo 3 della legge 14 gennaio 2013, n. 10, sono definite le modalità per la progettazione degli interventi e di ogni successiva variazione e il riparto delle risorse di cui al comma 1 tra le città metropolitane, tenendo conto, quali criteri di selezione, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei progetti, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015;

**VISTO** il D. M. 9 ottobre 2020, registrato dalla Corte dei Conti al n. 456 del 27 ottobre 2020 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, dell'11 novembre 2020;

**CONSIDERATO** l'art. 1 del D.M. citato che stabilisce le modalità per la progettazione di messa a dimora di alberi negli ambiti delle città metropolitane, in attuazione dell'art. 4, comma 1 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n. 111, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 141, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, purché non oggetto di altro finanziamento o sostegno pubblico, di reimpianto e di selvicoltura e per la creazione di foreste urbane e periurbane.

**CONSIDERATO** l'art. 2, comma 1, del D.M. citato che prevede che il finanziamento si provvede nell'ambito delle risorse, pari a euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, stanziati sul pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

## **SI INDICE**

### **AVVISO PUBBLICO PER IL PROGRAMMA DI PROGETTAZIONE DELLE AZIONI DI RIFORESTAZIONE URBANA NELL'AMBITO DELLE CITTÀ METROPOLITANE DI CUI ALL'ART. 4, COMMI 1, 2 e 3 DEL DECRETO-LEGGE 14 OTTOBRE 2019, N. 111, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA LEGGE 12 DICEMBRE 2019, N. 141.**

#### ***Articolo 1 - Oggetto, soggetti ammissibili e requisiti***

1. In attuazione del D. M. del 9 ottobre 2020, per il finanziamento del programma, che ha ad oggetto la messa a dimora di alberi, ivi compresi gli impianti arborei da legno di ciclo medio e lungo, il reimpianto e la selvicoltura ovvero la creazione di foreste urbane e periurbane, nonché la manutenzione successiva all'impianto, sono stanziati euro 15 milioni per ciascuno degli anni 2020 e 2021, nell'ambito delle risorse di cui all'art. 4 del decreto-legge 14 ottobre 2019, n.111, convertito con modificazioni dalla legge 12 dicembre 2019, n.141.
2. Le risorse di cui al comma 1 sono destinate alle Città metropolitane che presentano, fino ad un massimo di cinque proposte progettuali, proprie e/o ricevute da terzi per il proprio territorio, e che prevedono ciascuna costi complessivi non superiori a € 500.000 (iva inclusa).
3. Ciascuna città metropolitana redige o seleziona i progetti tenendo conto, oltre che dei requisiti di ammissibilità di cui all'art. 3 del D. M. del 9 ottobre 2020, in particolare, della valenza ambientale e sociale dei medesimi, del livello di riqualificazione e di fruibilità dell'area oggetto dell'intervento, dei livelli di qualità dell'aria e della localizzazione nelle zone oggetto delle procedure di infrazione comunitaria n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 e n. 2015/2043 del 28 maggio 2015. Ai fini della localizzazione degli interventi, sono considerati ambiti di attuazione preferenziale i territori delle città metropolitane ricompresi nelle suddette zone interessate dalle procedure di infrazione.
4. A tal fine le Città metropolitane presentano apposita domanda, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.M. del 9 ottobre 2020, firmata digitalmente, entro le ore 24,00 dell'11 marzo 2021 ai seguenti indirizzi di posta elettronica certificata: [comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it](mailto:comitato.verdepubblico@pec.minambiente.it) e [PNA@pec.minambiente.it](mailto:PNA@pec.minambiente.it).

## **Articolo 2 – Attività istruttoria ed erogazione del finanziamento**

1. Il Comitato per lo sviluppo del verde pubblico effettua, entro 90 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione dei progetti di cui all'art. 1, comma 4, la valutazione delle proposte di progetto.
2. Le risorse disponibili di cui all'articolo 1, comma 1, vengono ripartite tra le città metropolitane sulla base della graduatoria di cui all'articolo 5, comma 2.
2. Fra i progetti presentati e ritenuti ammissibili in base ai criteri di cui al presente decreto, deve esserne approvato almeno uno per ogni città metropolitana, di cui si terrà conto nella graduatoria complessiva ed unica da adottare per la selezione dei progetti rientranti nella disponibilità economica.
3. Il finanziamento assegnato ai progetti selezionati viene erogato secondo le seguenti modalità:
  - a) 20% a titolo di anticipo, a seguito della comunicazione di avvio dei lavori;
  - b) 50% alla presentazione dello stato di avanzamento per almeno la metà delle opere finanziate ed eseguite, a fronte della presentazione di specifici documenti attestanti la contabilità, la fatturazione, la relazione di sintesi, nonché la documentazione fotografica;
  - c) 30% alla presentazione del certificato di regolare esecuzione e atto di collaudo delle opere realizzate, con allegata contabilità, fatturazione, documentazione fotografica, copia dei certificati di provenienza delle specie vegetali di cui al decreto legislativo 10 novembre 2003, n. 386.

## **Articolo 3 – Attività di controllo**

1. Le Città metropolitane svolgono tutti i controlli necessari sulla realizzazione e sulla corretta esecuzione degli interventi nonché sul rispetto ai piani manutentivi presentati in sede di progetto definitivo, e provvedono ad effettuare gli interventi manutentivi stessi in caso di inerzia o inadempimento del soggetto preposto, ai sensi del D.M. del 9 ottobre 2020.

## **Articolo 4 - Disposizioni finali**

1. Il presente avviso ed i successivi atti sono pubblicati sul sito internet del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ([www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)). Tale pubblicazione ha valore di notifica nei confronti degli interessati.
2. La presentazione della domanda di cui al presente Avviso non costituisce un'aspettativa giuridicamente rilevante in relazione al riconoscimento di alcuna utilità giuridica e/o economica a favore dei soggetti richiedenti.